

DECRETO 29 giugno 2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;

Visto il decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002;

Considerata l'attuale congiuntura economica e finanziaria che ha determinato ricadute sull'occupazione;

Considerata, altresì, l'esigenza di favorire il ricorso a strumenti di sostegno al reddito volti al mantenimento dell'occupazione, evitando il ricorso ai licenziamenti collettivi;

Ritenuto che, nelle ipotesi di intervento della CIGS per crisi aziendale conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, collegato all'attuale scenario di crisi nazionale ed internazionale, non siano prevedibili le modalità di fuoriuscita dalla crisi con la conseguente difficoltà di predisporre piani di risanamento che dovrebbero essere, in ogni caso, collegati al superamento della crisi globale;

Ritenuto, altresì, di poter individuare, nelle medesime ipotesi di cui al capoverso precedente, al fine della fuoriuscita dalla situazione di crisi delle singole imprese, esclusivamente il superamento dell'attuale crisi che investe il mercato nazionale ed internazionale;

Ritenuto, pertanto, che la valutazione dei programmi di crisi aziendale conseguente ad evento improvviso ed imprevisto, possa essere effettuata, a causa della crisi in atto, anche in assenza del piano di risanamento di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di limitare la modifica di cui al capoverso precedente agli anni 2009, 2010, 2011, in funzione del prevedibile superamento dell'attuale fase di crisi;

Decreta:

Art. 1.

Per gli anni 2009, 2010 e 2011, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), e comma 2, del decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002, la fattispecie è valutata anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) del medesimo art. 1, comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 giugno 2009

Il Ministro : Sacconi